APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO PER IL REGOLAMENTO DEL TRAFFICO DI FRONTIERA E RELATIVI SCAMBI DI NOTE, CONCLUSI A ROMA IL 2 AGOSTO 1951

Art. 2 (Approvazione)

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dal 2 agosto 1951. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Versione in vigore dal 18 aprile 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951
Estremi	Legge 25 febbraio 1953, n. 167
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-tra-il-governo-italiano-ed-il-1953/approvazione-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it